

(N. 253)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei Deputati
nella seduta del 28 gennaio 1949 (V. stampato N. 298)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA DEL SENATO
IL 1° FEBBRAIO 1949

Accettazione dei buoni del Tesoro novennali 5 per cento 1949
in sottoscrizione di buoni ordinari del Tesoro

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata l'accettazione dei Buoni del Tesoro novennali 5 per cento scadenti il 15 febbraio 1949, in sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro ad un anno fruttanti l'interesse del cinque per cento.

Art. 2.

Le richieste di sottoscrizione, di cui al precedente articolo, compilate su apposite distinte, accompagnate dai titoli relativi, potranno essere presentate alle sezioni di tesoreria provinciale dal 15 al 28 febbraio 1949.

Art. 3.

In corrispondenza dell'importo nominale dei buoni novennali, da versare senza cedola, verranno rilasciati agli espositori dalle sezioni di tesoreria provinciale, fino a concorrenza del capitale nominale dei titoli versati, buoni del Tesoro ordinari ad un anno con valuta 15 gennaio 1949.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI